

**Un Comune chiede per quanto tempo massimo un commerciante che ha un posteggio di mercato può restare assente per malattia nell'arco dell'anno? E in caso di gravidanza e allattamento?**

L'articolo 27, comma 4, lettera b) della Legge Regionale 6/2010 prevede che la revoca dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche su posteggio possa avvenire per mancato utilizzo del posteggio stesso per un **periodo di tempo superiore a 4 mesi per anno solare**, salvo il caso di assenza per **malattia, gravidanza o infortunio**.

Per tali casi la norma non stabilisce alcun periodo predeterminato: è evidente che **malattia e infortunio** debbono però essere giustificati da **certificato medico** da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di mercato e quindi non hanno scadenza.

Per la gravidanza può essere considerato il periodo previsto dalla normativa in materia (5 mesi), salvo ulteriore anticipo o prolungamento comprovato da certificato medico.

La norma non contempla invece l'allattamento.

Analogamente, **non sono previste ulteriori motivazione** valide al fine di considerare giustificate le assenze totalizzate sul mercato.